

CONVENZIONE

TRA

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN SVIZZERA

E

LA MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA IN BERNA

PREMESSO CHE l'Ambasciata d'Italia a Berna e la Missione Cattolica di lingua italiana a Berna intendono concludere una Convenzione per disciplinare interventi di assistenza emergenziale, realizzati dalla Missione Cattolica di lingua italiana e finanziati dall'Ambasciata d'Italia, a favore di italiani colpiti dall'emergenza sanitaria causata da covid-19;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri" e il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dello stesso oggetto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO il finanziamento accordato dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con Messaggio n.13666 del 20.11.2020 sul capitolo 1613, Titolo II.03.01 pari a Euro 10.0000 volto a garantire un'assistenza sociale agli italiani all'estero in condizioni di difficoltà sociale ed economica come conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19;

TENUTO CONTO delle attività già realizzate dalla Missione Cattolica di lingua italiana a Berna per sostenere i cittadini italiani in situazione di precarietà economica e della necessità di ottenere ulteriori fondi per proseguire l'assistenza sociale;



VISTA la proposta di progetto presentata dalla Missione Cattolica di lingua italiana denominata "Welchome" volta a garantire attività di assistenza ai cittadini italiani in difficoltà;

VISTO lo Statuto del Consiglio Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Berna del 31 gennaio 2010;

RITENUTO di dover accordare un finanziamento alla predetta proposta onde garantire la prosecuzione delle attività;

PERTANTO, l'Ambasciata d'Italia in Svizzera (di seguito denominata "Ambasciata") e la Missione Cattolica di lingua italiana a Berna (di seguito denominata "Ricevente"), riferiti d'ora in avanti collettivamente come "le Parti",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto della Convenzione)

1.1 L'oggetto della presente Convenzione è assicurare un supporto finanziario alle attività della Missione Cattolica di lingua italiana per l'implementazione del Progetto allegato denominato "Welchome" volto a garantire l'assistenza ai connazionali italiani in condizione di precarietà economica e sociale, conformemente ai termini e alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dai suoi allegati.

1.2. Il presente documento, unitamente ai documenti allegati qui menzionati di seguito, formano parte integrante della Convenzione come stabilita tra le Parti: Allegato 1: Proposta di progetto "Welchome".

1.3 Le attività che possono essere oggetto di finanziamento da parte dell'Ambasciata sono quelle indicate dal documento allegato:

- a) attività di assistenza sociale "emergenziale"
- b) corsi di formazione
- c) assistenza al rimpatrio

Articolo 2 (Entità e natura dell'intervento)

2.1 L'Ambasciata d'Italia in Svizzera, conformemente allo scopo del finanziamento ricevuto sul capitolo capitolo 1613, Titolo II.03.01 dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, accorda alla Missione Cattolica di lingua italiana, un finanziamento del valore di 10.000 franchi svizzeri per il progetto Welchome.

2.2 L'obiettivo del finanziamento è rafforzare l'assistenza sociale emergenziale ai cittadini italiani in difficoltà per intensificare il contrasto e la prevenzione della precarietà economica e sociale causata dagli effetti dall'emergenza sanitaria da covid-19, nonché potenziare le capacità della Missione Cattolica nell'identificazione dei soggetti bisognosi, conformemente alla lettera "a" di cui al precedente articolo 1.3.

2.3 Il Ricevente si impegna ad utilizzare il finanziamento ricevuto esclusivamente per realizzare le attività proposte nel documento allegato.

Articolo 3 (Ambiti settoriali dell'intervento)

3.1 Il finanziamento di cui all'articolo 2 è diretto ai settori seguenti:

- a) Distribuzione di buoni pasto in collaborazione con strutture gastronomiche locali: 2.000 franchi svizzeri;
- b) Sostegno per il pagamento di un alloggio temporaneo: 4.000 franchi svizzeri;
- c) Sostegno per il pagamento di bollette, quote d'affitto arretrate, trasporti, cibo: 4.000 franchi svizzeri.

3.2 Il Ricevente può stabilire quote di spese differenti tra i vari settori di intervento a seconda dell'emergenza considerata più appropriata, dandone comunicazione al Donatore ai sensi dell'art. 6.

3.3 Ove necessario, e dopo aver concordato con l'Ambasciata d'Italia, il Ricevente è autorizzato ad utilizzare una parte dei finanziamenti previsti di cui alla presente lettera "c" per realizzare singoli interventi di assistenza al rimpatrio.

Articolo 4 (Modalità di erogazione dei fondi)

4.1 Il versamento avviene in un'unica soluzione, da erogarsi entro 3 mesi alla stipulazione della presente Convenzione, alle seguenti coordinate bancarie:



Beneficiario: Missione Cattolica di lingua italiana, Bovetstrasse 1,
3007 – Bern
KONTO: “PARROCCHIA”
Conto corrente n.: 30-21486-3
IBAN: CH53 0079 0016 6419 6317 1
Bic/Swift: KBBECH22
Banca ricevente: BernerKantonalbank
Causale: progettoWelcHome

4.2 Il Ricevente si impegna a comunicare tempestivamente al Donatore per iscritto ogni variazione delle coordinate sopra menzionate.

4.3 Nell'eventualità in cui il Donatore fosse impossibilitato ad effettuare il versamento secondo quanto stabilito all'art. 4.1, verrà data comunicazione scritta al Ricevente per concordare una nuova data.


4.4 Il Donatore comunica per iscritto per mail al Ricevente l'avvenuto trasferimento della somma pattuita al seguente indirizzo:
Roberta.Gallo@kathbern.ch

Articolo 5 (Durata)

5.1 La presente Convenzione è immediatamente efficace dalla data di apposizione di entrambe le firme delle Parti, o dalla data dell'ultima firma ove fosse disgiunta, ed è stabilita da gennaio 2021 a dicembre 2022.

5.2 Il Ricevente, ove la situazione di emergenza sanitaria si dovesse prolungare e il finanziamento si fosse concluso conformemente agli scopi descritti dalla presente Convenzione e nel rispetto delle procedure dell'art. 6, potrà inviare una nuova richiesta di rinnovo del finanziamento per perseguire le medesime attività di cui all'articolo 3.

5.3 La medesima disciplina si applica anche per stabilire nuovi finanziamenti per le attività descritte alle lettere “b” e “c” di cui al comma 1 del presente articolo.



Articolo 6
(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

6.1 Il Ricevente si impegna ad assicurare il corretto utilizzo dei fondi ricevuti e a presentare al Donatore un sintetico rapporto semestrale sulle attività a tal fine svolte e i soggetti beneficiari, secondo le modalità indicati all'art. 7.

6.2 Il Donatore può richiedere in qualunque momento chiarimenti o specificazione al Ricevente.

6.3 Tra le Parti è costituito un Comitato di Monitoraggio per verificare il corretto impiego del finanziamento ai sensi del comma 1 del presente articolo, vagliandone anche la compatibilità con gli obiettivi e gli scopi previsti dalla presente Convenzione, composto dai seguenti membri:

- per l'Ambasciata d'Italia, dal Capo Missione assistito dal Capo della Cancelleria consolare o da altro funzionario delegato;
- per la Missione Cattolica, da Padre Antonio Grasso assistito dall'Assistente sociale Roberta Gallo

5.4 Il Comitato di Monitoraggio provvede a validare il rapporto semestrale di cui al comma 1 con apposito verbale.

Articolo 7
(Rendicontazione)

7.1 La rendicontazione delle spese effettuate riguarda gli ambiti di intervento specificati all'art. 3 comma 1 e contenuti nel progetto allegato:

Attività di assistenza sociale "emergenziale"	CHF 10.000
Distribuzione di buoni pasto in collaborazione con strutture gastronomiche locali	CHF 2'000
Sostegno per il pagamento di un alloggio temporaneo	CHF 4'000
Sostegno per il pagamento di bollette, quote d'affitto arretrate, trasporti, cibo etc.	CHF 4'000



7.2 Il Ricevente fornisce un elenco con i nomi dei beneficiari, il contributo concesso e il tipo di sostegno. Per ognuno di loro fa pervenire all'Ambasciata la documentazione di spesa (ricevuta dei bollettini di pagamento delle spese sostenute per conto del beneficiario) e la documentazione giustificativa dell'intervento (quali l'attestazione di reale indigenza, solleciti di pagamento per spese di sostentamento, sussidi attualmente in corso dai servizi sociali svizzeri, eventuale documentazione medica) inseriti in una sintetica scheda del beneficiario con i suoi dati, già conservati agli atti del Ricevente.

Articolo 8

(Trasparenza e prevenzione della corruzione)

L'utilizzo dei fondi da parte del Ricevente assicura procedure atte a prevenire la corruzione e a garantire la trasparenza, ai sensi della normativa nazionale in vigore.

Articolo 9

(Notifiche)

Ogni notifica o comunicazione ai sensi della presente Convenzione si considererà sufficientemente fornita se inviata per iscritto via mail ai seguenti indirizzi:

- Per l'Ambasciata d'Italia: berna.consolare@esteri.it
- Per la Missione Cattolica: Roberta.Gallo@kathbern.ch

Articolo 10

(Risoluzione delle controversie)

Ogni controversia o disputa derivante dall'applicazione della presente Convenzione sarà risolta amichevolmente tra le Parti.

Articolo 11

(Sospensione del finanziamento)

L'Ambasciata d'Italia in Svizzera può sospendere l'erogazione del finanziamento, o richiederne in tutto o in parte il rimborso, qualora ravvisi il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli precedenti da parte dei soggetti attuatori o fruitori del citato finanziamento,

nonché in caso di eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni previste in materia dalla vigente normativa o da accordi precedentemente conclusi.

La presente Convenzione viene firmata in 2 esemplari, di cui uno per l'Ambasciata d'Italia e uno per la Missione Cattolica.

Berna, addì 10/02/2021

Per e in nome dell'Ambasciata
d'Italia in Svizzera:

Per e in nome della Missione
Cattolica di lingua italiana a
Berna:

L'Ambasciatore d'Italia, Silvio
Mignano

Padre Antonio Grasso



